



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 256 DEL 17/03/2014

OGGETTO: Referendum consultivi regionali di cui al DPGR 22/2014. Disposizioni in merito al procedimento referendario.

		PRESENZE
Marini Catiussia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiussia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 17/03/2014.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 marzo 2014, n. 2;

Richiamato il DPGR 10 marzo 2014, n. 22 – pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie generale n. 12 del 10 marzo 2014 – con il quale sono stati indetti due referendum consultivi sulla istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale e dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 e s.m.i.

Preso atto delle osservazioni avanzate dal Servizio Affari generali della Presidenza e Politiche di genere, competente in materia di referendum regionali, in merito alle criticità emerse nel dare attuazione al procedimento referendario avviato con il citato DPGR 22/2014, come diffusamente illustrate nel documento istruttorio;

Ritenuto opportuno e necessario assumere con urgenza orientamenti e decisioni atte al superamento delle criticità sopra richiamate;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del documento istruttorio e della conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire quanto segue in ordine al procedimento referendario avviato con decreto della Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 22:
 - a) di autorizzare i Comuni interessati a provvedere ad inviare entro il 19 marzo 2014 agli elettori residenti all'estero (art. 6, legge n. 40/1979) una specifica lettera a firma del Sindaco in sostituzione della cartolina di avviso con la quale viene data comunicazione del giorno e degli orari della votazione;
 - b) di stabilire che nella platea di elettori debbano essere ricompresi anche i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti nei Comuni interessati ai referendum già iscritti nelle liste elettorali comunali per le precedenti elezioni amministrative mentre, per coloro che non risultassero ancora iscritti, si rinvia alla procedura di presentazione della domanda prevista dalle norme vigenti, come illustrata al successivo punto c);
 - c) di prendere atto che, in relazione al voto dei cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti nei Comuni interessati ai referendum (DLgs 197/1996) e alla domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte da presentare entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, alla elaborazione dei testi degli stampati per la pubblicazione ha provveduto direttamente il Servizio Affari generali della Presidenza e Politiche di genere d'intesa con i Comuni interessati, stante la tassativa scadenza del 19 marzo 2014 per la presentazione della suddetta domanda;
 - d) di prendere atto che il Servizio Affari generali della Presidenza e Politiche di genere, d'intesa con i Comuni interessati, ha provveduto direttamente alla elaborazione dei testi

degli stampati relativi all'esercizio del diritto di voto presso la propria abitazione da parte degli elettori colpiti da gravissima infermità fisica (art. 1, legge n. 22 /1996, come modificata dalla L. 46/2009), ricordato che per esercitare tale diritto gli interessati debbono presentare richiesta entro il 20° giorno antecedente alla data della votazione (24 marzo) e che i Comuni sono tenuti ad affiggere apposito manifesto entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, e cioè entro il 19 marzo;

- e) di prendere atto che, in relazione all'esercizio del diritto alla propaganda e alla comunicazione politica relativa ai referendum, disciplinato dalla leggi n. 215/1966, n. 130/197 e n. 28/2000, tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato per le votazioni i Comuni hanno già provveduto ad individuare in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti relativi al referendum;
- f) di fissare, in relazione agli ulteriori adempimenti in materia di diritto alla propaganda e alla comunicazione politica relativa ai referendum, il termine del 21 marzo 2014 per la presentazione della domanda per l'attribuzione degli spazi da parte dei Soggetti a ciò titolati e il termine del 24 marzo 2014 quale ultimo giorno utile per i Comuni al fine di procedere all'assegnazione degli spazi stessi;
- g) di stabilire che, stante la finalità di assicurare e di consentire la partecipazione anche ai gruppi di rilevanza locale in accordo con il carattere territoriale della consultazione, sono Soggetti titolati a svolgere attività di propaganda e comunicazione politica per i referendum in argomento le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale, i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti precedenti, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto, come indicato con Delibera n. 89/14/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale";
- h) di stabilire inoltre che qualora un gruppo politico sia rappresentato in più consessi elettivi ha diritto a partecipare come Soggetto unico alla ripartizione degli spazi destinati ad attività di propaganda e comunicazione politica per i referendum;
- 3) di incaricare il Servizio Affari generali della Presidenza e Politiche di genere di dare attuazione, con propri atti e provvedimenti, a quanto stabilito con il presente atto;
- 4) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 5) di adottare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del proprio Regolamento interno, stante la discrezionalità delle decisioni da assumere;
- 6) di dichiarare l'efficacia immediata della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del proprio Regolamento interno, stante l'urgenza a provvedere derivante dalla inderogabile esigenza di fissare compiutamente il procedimento referendario per le parti attualmente carenti di disciplina.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Referendum consultivi regionali di cui al DPGR 22/2014. Disposizioni in merito al procedimento referendario.

Come noto, con l'emanazione del decreto della presidente della Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 22 – pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie generale n. 12 del 10 marzo 2014 – sono stati indetti due referendum consultivi sulla istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale e dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 e s.m.i..

Con il decreto presidenziale sopra richiamato è stato pertanto dato formale avvio al procedimento referendario, che si ricorda essere connesso a referendum indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza regionale.

La competenza del procedimento è quindi a carico dell'Amministrazione regionale, fatte salve le attività riservate per legge agli Organi dello Stato, come previsto dalla citata LR 14/2010 e s.m.i., la quale peraltro non definisce un'organica e compiuta disciplina del procedimento stesso, prevedendo il rinvio alle norme di carattere nazionale solo per aspetti specifici e parziali.

Tale carenza di disciplina generale ha determinato l'emergere di una serie di criticità, che investono due distinti aspetti del procedimento referendario, l'uno relativo alla tempistica degli adempimenti da porre in essere e l'altro connesso alla mancata definizione di aspetti sostanziali del meccanismo referendario, con particolare riguardo all'individuazione della platea degli elettori e dei soggetti titolati a svolgere attività di propaganda e comunicazione politica per i referendum.

Per quanto concerne il primo aspetto, si evidenzia in particolare che la LR 14/2010 ha previsto la possibilità di fissare ad almeno 30 giorni il tempo intercorrente tra la pubblicazione del manifesto di convocazione della consultazione referendaria e la data di svolgimento della consultazione stessa, in ciò discostandosi dalla tempistica prevista dalle norme nazionali in materia di referendum, che fissano tale periodo in 45 giorni.

Dal momento che gli adempimenti da porre in essere ai sensi delle norme referendarie nazionali ruotano intorno al suddetto periodo di 45 giorni, hanno valore dirimente rispetto alla legittimità dell'intero procedimento e debbono rispettare scadenze di tipo perentorio, si rileva che la possibilità prevista dall'art. dalla LR 14/2010 di ridurre in modo significativo il suddetto termine di 45 giorni ha comportato l'insorgenza di forti criticità nella gestione delle scadenze degli adempimenti previsti.

Tale questioni sono state peraltro acuite dalla ulteriore compressione dei tempi procedurali conseguente alla pur legittima fissazione al 13 aprile della consultazione referendaria, in quanto l'emanazione del decreto di indizione dei referendum è stata possibile solo in data 10 marzo – dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2014 – immediatamente a ridosso con la scadenza del 14 marzo prevista per l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi referendari.

Pur sottolineando in questa sede che tutta la tempistica, nonostante un tale accorciamento dei tempi a disposizione, sia stata sin qui rispettata, non si può non portare all'attenzione della Giunta regionale i ristrettissimi margini a disposizione per completare gli adempimenti previsti o per esercitare il diritto al voto nelle fattispecie che seguono:

- a) le procedure di gara per l'approvvigionamento degli stampati e dei moduli occorrenti è stata avviata, ovviamente, solo dopo l'emanazione del decreto di indizione dei referendum, con margini di tempo così ristretti da non garantire che tutte le forniture possano essere effettuate prima della scadenza dei termini per i quali esse sono richieste, con la conseguente esigenza di provvedere direttamente alla realizzazione degli stampati

urgenti o di utilizzare strumenti alternativi a quelli ordinari, pur con equivalenti caratteristiche di legittimità sotto il profilo giuridico;

- b) il diritto al voto per i residenti all'estero (art. 6, legge n. 40/1979) è subordinato all'invio a parte dei Comuni di un'apposita cartolina di avviso entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, e cioè entro il 19 marzo; per tale scadenza è presumibile che la cartolina avviso non possa essere realizzata e consegnata da parte della ditta vincitrice della gara e si dovrà pertanto disporre la sua sostituzione con una specifica lettera a firma del Sindaco del Comune;
- c) il previsto diritto al voto dei cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti nei Comuni interessati ai referendum (DLgs 197/1996) necessita che il Comune affigga un apposito manifesto (cartaceo e all'albo on-line), a seguito del quale coloro i quali non fossero già iscritti nelle liste elettorali comunali debbono presentare un'apposita domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, e cioè entro il 19 marzo; stante la scadenza ravvicinata si è provveduto direttamente alla elaborazione dei testi degli stampati per la pubblicazione, d'intesa con i Comuni;
- d) gli elettori colpiti da gravissima infermità fisica devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la richiesta di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione (art. 1, legge n. 22 /1996, come modificata dalla L. 46/2009); la richiesta deve pervenire entro il 20° giorno antecedente alla data della votazione (24 marzo), previa affissione entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi referendari, e cioè entro il 19 marzo, di apposito manifesto da parte dei Comuni; anche in questo caso stante la scadenza ravvicinata si è provveduto direttamente alla elaborazione dei testi degli stampati per la pubblicazione, d'intesa con i Comuni interessati;
- e) l'esercizio del diritto alla propaganda e alla comunicazione politica relativa ai referendum disciplinato dalla leggi n. 215/1966, n. 130/197 e n. 28/2000, prevede che la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato per le votazioni, stabilisce in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti relativi al referendum; i Comuni hanno già provveduto a quanto sopra ricordato, ma va sottolineato che l'attribuzione degli spazi deve avvenire previa domanda da parte dei Soggetti abilitati, da presentare entro il 34° giorno precedente a quello fissato per le votazioni; tali termini sono incompatibili con quelli derivanti dall'avvio del procedimento referendario in essere, dal momento che la presentazione della domanda coincide con la data di emanazione del decreto; debbono pertanto essere fissati nuovi termini, per i quali – anche da contatti avuti con la Prefettura di Terni e con i Comuni interessati – è possibile dare come indicazione il termine del 21 marzo per la presentazione della domanda e quello del 24 marzo quale ultimo giorno utile per i Comuni al fine di procedere all'assegnazione degli spazi.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto, connesso in special modo all'individuazione della platea degli elettori e dei soggetti titolati a svolgere attività di propaganda e comunicazione politica per i referendum, si rappresentano le seguenti questioni:

- i) l'art. 1, comma 3, DPGR 22/2014 di indizione dei referendum dispone che “Sono chiamati ai suddetti referendum consultivi gli elettori dei Comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano, per tali intendendosi coloro che in base alla vigente disciplina statale godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali”; sulla base delle norme vigenti in materia si ritiene pertanto che in tale platea di elettori debbano essere esplicitamente ricompresi ex-lege anche i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti nei Comuni interessati ai referendum già iscritti nelle liste elettorali comunali per le precedenti elezioni amministrative; per coloro che non risultassero ancora iscritti si rinvia a quanto illustrato in precedenza al punto c);

ii) le norme generali che individuano i Soggetti titolati a svolgere attività di propaganda e comunicazione politica per i referendum si limitano ad indicare tali Soggetti nelle forze politiche che costituiscono autonomo gruppo in Parlamento; in assenza di una disciplina specifica contenuta nella LR 14/2010 (come invece disponibile nel caso di analoghi referendum indetti e svoltisi in Emilia-Romagna), si rende opportuna una decisione chiarificatrice da parte della Giunta regionale che, partendo dall'interesse istituzionale dei referendum e dal rilievo che essi assumono per la comunità regionale e per le collettività locali, estenda la titolarità di iniziativa anche alle forze politiche formalmente rappresentate nell'Assemblea legislativa regionale e a quelle analogamente presenti nel Consiglio dei Comuni interessati, senza duplicazione di Soggetti; parimenti, tale titolarità è opportuna possa essere estesa anche agli autonomi Comitati del "sì" e del "no" regolarmente costituiti; una simile decisione può trovare fondamento sulla base della comunicazione n. 11657 del 12 marzo 2014 dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione (AGCOM), la quale, a seguito di formale nota PEC prot. n. 35559 dell'11 marzo 2014 della Regione Umbria relativa all'indizione dei referendum, invita a fare riferimento alla propria Delibera n. 89/14/CONS, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale", il cui art. 2 (Soggetti politici) prevede che in relazione a ciascuna consultazione referendaria, in applicazione della legge n. 28 del 2000, si intendono per soggetti politici, tra gli altri, le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale, provinciale o comunale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza locale, diverse da quelle riferibili ai soggetti precedenti che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. Con riguardo alla sopra citata estensione, è opportuno precisare che la finalità da conseguire è quella di assicurare e di consentire la partecipazione anche ai gruppi di rilevanza locale, in accordo con il carattere territoriale della consultazione, e che ciò debba trovare quale unica limitazione la non concedibilità di più spazi distinti qualora un gruppo politico sia rappresentato in più consessi elettivi.

Tutto ciò premesso,

tanto si rappresenta alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza, che si propone di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno stante la discrezionalità di quanto sopra esposto.

Si rappresenta inoltre che in caso positivo dovrà essere dichiarata l'efficacia immediata della deliberazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale, stante l'urgenza a provvedere derivante dalla inderogabile esigenza di fissare compiutamente il procedimento referendario per le parti attualmente carenti di disciplina.

Si evidenzia da ultimo l'opportunità che la deliberazione della Giunta regionale, per il contenuto di indirizzo su un procedimento già avviato, debba essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 14/03/2014

L'istruttore
Maurizio Lalleroni

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 14/03/2014

Il responsabile del procedimento
Maurizio Lalleroni

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Perugia lì 14/03/2014

Il dirigente di Servizio
Stefano Strona

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Referendum consultivi regionali di cui al DPGR 22/2014. Disposizioni in merito al procedimento referendario.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 14/03/2014

IL DIRETTORE
GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord.to delle Politiche Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di programma e accordi di programma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del federalismo. Coord.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internazionalizzazione dell'Umbria. Coord.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità genere e antidiscriminazione. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organizzazione delle risorse finanziarie comprese quelle comunitarie. Affari istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario - Sicurezza dei luoghi di lavoro - Sicurezza alimentare"

OGGETTO: Referendum consultivi regionali di cui al DPGR 22/2014. Disposizioni in merito al procedimento referendario.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 14/03/2014

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore